

Relazione tecnico finanziaria
della deliberazione legislativa concernente:
“Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla”
approvata nella seduta n. 85 del 13 dicembre 2017.
(art. 3 ter , l.r. n. 3/2015 e art. 84, comma 3 R.I.)

Art. 1
(Finalità)

L'articolo descrive le finalità della proposta di legge senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Rilevazione statistica e registro regionale dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla)

L'articolo prevede la definizione, da parte della Giunta regionale, di linee guida e l'istituzione del registro dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla.
L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto la Giunta regionale può provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3
(Ricerca scientifica e campagna informativa)

L'articolo prevede, da parte della Giunta regionale, la promozione di progetti sperimentali e di ricerca, d'intesa con specifici soggetti, e una capillare campagna informativa attraverso l'ASUR, tramite materiale informativo.
L'articolo non comporta nuovi oneri in quanto la Giunta regionale e gli enti interessati possono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4
(Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla)

L'articolo prevede al comma 1 l'individuazione della sede nella quale è istituito un centro di riferimento regionale per il coordinamento del sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie previste nella proposta di legge.
La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto l'ente interessato può provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
I commi 2 e 3 contengono disposizioni a carattere ordinamentale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Invarianza finanziaria)

L'articolo dispone l'invarianza finanziaria della legge.

Art. 6
(Clausola valutativa)

L'articolo dispone la clausola valutativa senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7
(Disposizioni transitorie)

L'articolo contiene disposizione a carattere ordinamentale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.